



**COMUNE DI FARA GERA D'ADDA
PROV. DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO SULLA
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI**

Legge 31.12.1996, n. 675
e D. Lgs. 11.05.1999, n. 135

INDICE

CAPO 1

- Art. 1 Oggetto;
- Art. 2 Definizioni;
- Art. 3 Trattamenti previsti dal presente regolamento;
- Art. 4 Titolare, responsabili, incaricati;
- Art. 5 Utilizzo interno dei dati;

CAPO 2

DATI SENSIBILI

- Art. 6 Oggetto, finalità e soggetti di riferimento;
- Art. 7 Definizioni;
- Art. 8 Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico;
- Art. 9 Rapporti con il garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del d.lgs. n. 135/1999;
- Art. 10 Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante;
- Art. 11 Disposizioni organizzative attuative correlate all'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 135/1999;
- Art. 12 Verifiche e controlli;
- Art. 13 Relazione tra il sistema di garanzie per il trattamento dei dati personali sensibili e l'individuazione delle misure minime di sicurezza per la gestione dei dati;
- Art. 14 Trattamento dei dati sensibili e informativa;
- Art. 15 Disposizioni transitorie e finali.

CAPO 1

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali con riferimento alle seguenti specifiche modalità di:

- trasmissione a privati di dati personali contenuti nelle singole banche dati presenti presso gli uffici comunali;
- attuazione delle disposizioni definite dall'art. 22, commi 3 e 3 bis della legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni nonché di quelle del d. lgs. n. 135/99;
- individuazione e compiti dei responsabili delle banche dati esistenti presso gli uffici comunali;
- utilizzo dei dati in possesso di un ufficio comunale da parte di altri uffici comunali.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intendono:
 - a) per <<dato personale>>, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionale e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96;
 - b) per <<dato sensibile>>, ogni dato idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
 - c) per <<banca dati>>, un qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
 - d) per <<interessato>>, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - e) per <<tipo di dati>>, la specificazione del dato in relazione all'attività svolta e definita dalla legge o, in via transitoria, dal garante di rilevante interesse pubblico;
 - f) per <<operazioni eseguibili>>, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati individuati dall'ente;
 - g) per <<comunicazione>>, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - h) per <<diffusione>>, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Art. 3

Trattamenti previsti dal presente regolamento

1. Il Comune, al fine di consentire ai cittadini di ottenere dagli uffici comunali informazioni sullo stato di avanzamento delle proprie pratiche o sui propri obblighi tributari, tariffari per l'erogazione di servizi o contravvenzionali, provvede all'inserimento e archiviazione dei relativi dati nel sistema informatico comunale e/o con l'ausilio di supporti cartacei, con le opportune misure volte a tutelare, in particolare, la riservatezza degli interessati.

2. I responsabili delle singole banche dati, di cui al successivo art. 4, provvedono a comunicare al Direttore Generale o Segretario Comunale i casi in cui ritengono necessario comunicare e diffondere a terzi i dati personali contenuti nelle singole banche dati afferenti la propria struttura, specificandone i termini e le modalità.

3. I responsabili di cui al successivo art. 4, comma 4, provvedono a individuare, verificare e aggiornare periodicamente l'esattezza dei dati sensibili, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi e le operazioni su di essi eseguibili mediante comunicazione al Direttore Generale o Segretario Comunale.

4. Il Direttore Generale o Segretario Comunale, verificata la legittimità della richiesta, propone alla Giunta la conseguente integrazione dei provvedimenti citati agli artt. 10 e 11 del presente regolamento.

Art. 4

Titolare, responsabili, incaricati

1. Il Comune di Fara Gera d'Adda è il titolare dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle relative banche dati ed è rappresentato, ai fini previsti dalla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, dal sindaco che può delegare le relative funzioni al Direttore Generale o Segretario Comunale.

2. Ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e del presente regolamento il titolare provvede a:

- comunicare al garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico;
- formulare, per iscritto, le istruzioni e le direttive di massima rivolte ai responsabili ed agli incaricati;
- controllare la corretta applicazione della legge, delle istruzioni e delle direttive impartite;
- costituire ed aggiornare l'archivio delle banche dati, personali e sensibili, esistenti ed i nominativi dei rispettivi responsabili e incaricati.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i responsabili di servizio sono responsabili di tutte le banche dati, personali e sensibili, esistenti nella articolazione organizzativa di loro competenza nonché dei relativi trattamenti. Il titolare può designare altri responsabili, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni. I responsabili di servizio comunicano al direttore generale o segretario comunale, i nominativi degli incaricati del trattamento dei dati, eventualmente designati ai sensi del comma successivo.

4. I responsabili per il trattamento dei dati, provvedono, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutte le attività previste dalla legge ed in particolare a:

- a) individuare e comunicare i nominativi al Direttore Generale o Segretario Comunale, dei soggetti incaricati del trattamento dei dati;
- b) fornire agli incaricati, per iscritto, sulla base delle direttive di massima impartite dal titolare, le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, eseguendo gli opportuni controlli;
- c) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza della conservazione dei dati, sia su supporto informatico che cartaceo, e per la correttezza dell'accesso;
- d) curare, ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, l'informazione agli interessati predisponendo, in particolare, la modulistica, o altre forme idonee di informazione, inerente il proprio ufficio facendo, in caso di dati sensibili, espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento;
- e) curare l'eventuale raccolta del consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili in assenza di una specifica legge che ne preveda il trattamento;

f) adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 17 del d.P.R. 31/3/1998 n. 501;

g) controllare che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti degli artt. 22, 27 e 9 della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell'art. 3 del d. lgs. 135/99;

h) inviare al garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla L. 675/96 e successive modifiche e integrazioni;

j) stabilire le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a banche dati condivise da più articolazioni organizzative, d'intesa con gli altri responsabili. In caso di mancato accordo, sentiti i responsabili, decide il Sindaco o il Direttore Generale/Segretario Comunale, se delegato;

k) individuare le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie degli articoli 2, 3 e 4 del d. lgs. n. 135/99 e le operazioni su di essi eseguibili da comunicare ai sensi dell'art. 3, comma 3 del presente regolamento.

5. Ai fini della definizione delle direttive di cui al comma 4, lettera c), provvede, ad assicurare lo sviluppo delle misure di sicurezza degli archivi informatici previste dall'art. 15 della legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni e del relativo regolamento di attuazione, al fine di:

- ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici o ottici gestiti, nonché delle banche dati e dei locali ove sono collocate;

- evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del comune;

- prevenire trattamenti dei dati non conformi alla legge o ai regolamenti e la cessione o distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

6. Gli incaricati effettuano tutte le operazioni di trattamento dei dati con le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dal titolare e dal responsabile.

Art. 5

Utilizzo interno dei dati

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del comune, per ragioni d'ufficio, non è soggetta a limitazioni particolari, salvo quelle espressamente previste da leggi e regolamenti.

2. Il responsabile della banca dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

CAPO 2

DATI SENSIBILI

Art. 6

Oggetto, finalità e soggetti di riferimento

1. Il presente Capo disciplina le modalità applicative e i profili generali di attuazione, nell'ambito dell'amministrazione comunale, della normativa in materia di trattamento dei dati

personali sensibili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d. lgs. 11 maggio 1999, n. 135 e dalle loro successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare a tutti i soggetti che conferiscono informazioni e dati personali qualificabili come «sensibili» adeguate garanzie in ordine al trattamento degli stessi da parte degli operatori dell'amministrazione comunale e di altri soggetti che per la stessa li trattino.

3. I responsabili dei trattamenti nominati ai sensi dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché i responsabili di servizio dell'amministrazione comunale provvedono, per quanto di propria competenza, all'applicazione di misure attuative delle disposizioni del presente Capo.

Art. 7 ***Definizioni***

1. Ai fini del presente Capo si intendono:

- a) per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o a esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- b) per dato sensibile, ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dagli articoli 22, comma 1, e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal d. lgs. 11 maggio 1999, n. 135;
- c) per tipi di dati, le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale ed operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
- d) per operazioni eseguibili, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'ente;
- e) per rilevanti finalità di interesse pubblico, le finalità, individuate dal d. lgs. 11 maggio 1999 n. 135, dalla legge o dal garante, connesse alle attività istituzionali dell'ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

Art. 8 ***Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico***

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal comune in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti l'organizzazione dell'amministrazione comunale e lo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.

2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal d. lgs. 11 maggio 1999, n. 135 da altre leggi e dal garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 9 ***Rapporti con il garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del d. lgs. n. 135/1999***

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel d. lgs. 11 maggio 1999, n. 135 e per consentire al garante per la

protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'amministrazione comunale:

- a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
- b) verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;
- c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.

2. L'amministrazione comunale comunica al garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.

Art. 10

Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.

2. Con propria deliberazione la Giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal garante e definisce le relative operazioni eseguibili.

3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'amministrazione comunale e negli ambiti di relazione della stessa con la comunità locale.

4. Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.

5. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del d. lgs. 11 maggio 1999, n. 135 e per le operazioni su di essi eseguibili viene effettuato annualmente dalla giunta, con proprio provvedimento in caso di necessità.

6. L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.

7. Nell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ai soggetti che conferiscono dati al comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti la corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

Art. 11

Disposizioni organizzative attuative correlate all'art. 5, comma 5 del d. lgs. n. 135/1999

1. La Giunta adotta, di concerto con il Direttore Generale o Segretario Comunale e secondo quanto previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'amministrazione comunale, volte a regolamentare i profili operativi del trat-

tamento di dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli articoli 1, 2, 3, 4 del d. lgs. 11 maggio 1999, n. 135.

2. Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e devono essere adottate con particolare riguardo per:

- a) la corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadini;
- b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
- c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti i dati sensibili.

Art. 12

Verifiche e controlli

1. I responsabili dei servizi provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative, di cui all'articolo precedente, in materia di dati sensibili, nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal responsabile dei trattamenti se diversa persona.

2. I responsabili dei servizi presentano annualmente alla Giunta rapporti, specifici, riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal d. lgs. 11 maggio 1999, n. 135 e dal presente regolamento, nonché relazioni inerenti l'attuazione delle disposizioni organizzative citate.

Art. 13

Relazione tra il sistema di garanzie per i trattamenti dei dati personali sensibili e l'individuazione delle misure minime di sicurezza per la gestione dei dati

1. In sede di determinazione delle misure minime di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, il Direttore Generale/Segretario Comunale di concerto con i responsabili di servizio e/o responsabili dei trattamenti definiscono soluzioni tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali che tengano conto delle specificità di trattamento dei dati sensibili e delle particolarità connesse alle operazioni su di essi eseguibili.

Art. 14

Trattamento dei dati sensibili e informativa

1. Le informazioni rese agli interessati ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 devono contenere esplicito riferimento ai seguenti elementi:

- a) indicazione dei riferimenti normativi comportanti il trattamento dei dati sensibili;
- b) indicazione delle tipologie di dati sensibili trattati nella specifica attività e delle operazioni su di essi eseguibili;
- c) sintesi delle misure poste a garanzia del trattamento dei dati sensibili in relazione alla specifica attività.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. I provvedimenti e le determinazioni organizzative di attuazione di quanto previsto dagli artt. 1, 2, 3 e 4 del d. lgs. n. 135/1999 sono adeguati o aggiornati a cura degli organi e dei soggetti competenti in relazione all'evoluzione tecnologica e alle modificazioni del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento di dati sensibili.

2. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.